

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1635

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato BRANDI

Presentata il 9 settembre 1964

Modificazione dell'articolo 122 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 122 del testo unico delle leggi sanitarie stabilisce che la vendita di medicinali non è permessa che ai farmacisti.

Da lungo tempo, tuttavia, si è avvertita la necessità di una deroga a tale disciplina, a causa degli inconvenienti pratici cui essa dà luogo nell'esercizio della professione veterinaria.

Il veterinario, infatti, si trova, nella quasi totalità dei casi, a dover procedere ad accertamenti diagnostici e a terapie in località che, per la loro ubicazione (fattorie isolate, ecc.), rendono impossibile poter ricorrere ad una farmacia con la immediatezza che il caso richiede.

La disposizione legislativa crea, pertanto, notevole disagio, sia alla categoria dei veterinari sia a quella degli allevatori. Questi, in particolare, devono spesso sottoporsi, oltre che al rischio di un intervento intempestivo e quindi frustraneo, anche ad un grave onere economico in quanto devono più volte ricorrere all'opera del veterinario per avere il tempo, tra una visita e l'altra, di procurarsi i medicinali occorrenti, che, in genere, sono di costo elevato e quindi non facilmente reperibili in tutte le farmacie.

È necessario, inoltre, prendere in considerazione le particolari caratteristiche del servizio zoiatrico.

Mentre infatti nel campo della medicina umana, nei casi di urgenza (parti, emorragie, ferite, coliche, ecc.), si ha la possibilità di trasportare il paziente in cliniche o ambulatori dove esistono attrezzature e farmaci adeguati, in campo zoiatrico tutto ciò non è possibile: è il veterinario (spesso uno solo in ampie circoscrizioni) che deve recarsi presso l'animale malato munito della strumentazione e dei farmaci che potrebbero occorrere nelle disparatissime eventualità cliniche.

Si può osservare altresì che il veterinario, chiamato di urgenza, si potrà trovare di fronte, al momento della visita, alla necessità di disporre immediatamente di una complessa gamma di presidi terapeutici in relazione alle numerose e tutte gravi eventualità nosologiche che vanno dalla polmonite all'enterite, alla onfaloflebite, alla tetania, ecc. Presidi terapeutici che debbono essere impiegati tempestivamente, pena la loro inefficacia.

Tanto premesso si comprende come non sia possibile pretendere che il veterinario rimanga ad attendere che il proprietario dell'animale, o terze persone vadano a procurarsi i medicinali in farmacia la quale, peraltro, è generalmente lontana dalla fattoria.

Oltre a queste considerazioni è da tenere presente che la regolamentazione che, con la legge in esame, si vuole instaurare è già in vigore in tutti i Paesi appartenenti al Mercato comune europeo.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 122 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è così modificato:

« La vendita al pubblico di medicinali a dose o forme di medicamento, non è permessa che ai farmacisti e deve essere effettuata nella farmacia sotto la responsabilità del titolare della medesima.

Sono considerati medicinali a dose o forme di medicamento per gli effetti della vendita al pubblico, anche i medicamenti composti e le specialità medicinali, messi in commercio già preparati e condizionati secondo la formula stabilita dal produttore.

Tali medicamenti composti e specialità medicinali debbono portare sull'etichetta, applicata a ciascun recipiente la denominazione esatta dei componenti con la indicazione delle dosi; la denominazione deve essere quella usuale della pratica medica, escluso le formule chimiche (articolo 174).

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 20.000 a lire 200.000.

È concesso al veterinario curante, purché non abbia rapporti diretti o indiretti con Case o laboratori farmaceutici, istituti zooprofilattici o comunque produttori di presidi immunizzanti o diagnostici, o grossisti di medicinali o mangimisti, di tenere presso di sé o cedere al cliente medicinali e specialità per esclusivo uso veterinario.

I presidi immunizzanti e diagnostici saranno distribuiti per l'impiego diretto ai veterinari comunali ed ai veterinari liberi professionisti sotto il controllo diretto del Ministero della sanità ».